



Comune di Rosate
Area Servizi di Polizia Locale

Via V. Veneto, 2
20088 – Rosate (MI)
Tel.: 02-9083034 fax:02-90848046
e-mail: poliziale@comune.rosate.mi.it
pronto intervento: 331-3280096



AUTORIZZAZIONE N. 2/2015
ORDINANZA N. 06/2015

- VISTA** la richiesta presentata dalla Sig.ra Cirasole Mara, nata a Erba in data 04/02/1970, residente a Rosate in via Don Bosco, 7/a, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato Caffetteria la Piazza sas di Cirasole Mara & C. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico permanente in viale Rimembranze, 14 con decorrenza dal 01/01/2015, con validità fino al 31/12/2015, tacitamente rinnovata mediante il pagamento annuale della tassa di occupazione suolo pubblico;
- ACCERTATO** che l'installazione di quanto richiesto permette il transito dei pedoni sul marciapiede in totale sicurezza;
- VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo statuto comunale;
- VISTO** il vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico", approvato con deliberazione di Consiglio n. 44 del 29/11/2011.
- VISTI** gli artt. 7, 20, 21 e 159 del C.d.S. e relativi articoli del regolamento di attuazione;
- VISTO** il Decreto del Sindaco nr. 10/2014 di conferimento dell'incarico di responsabilità organizzativa e gestionale al Comandante Albizzati.

ORDINA E AUTORIZZA

- L'occupazione dell'area antistante il bar Caffetteria la Piazza sito in viale Rimembranze, 14 per una superficie totale di mq 5,90 x3,40 dal giorno 01/01/2015 al giorno 31/12/2015 di ogni anno;

La validità della presente concessione e rigorosamente subordinata a:

- Pagamento della tassa occupazione suolo pubblico annuale di € 445,00.

PRESCRIZIONI

Alla presente concessione dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00.

l'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato a questo Comando a mezzo FAX (0290848046);

- I veicoli operativi, macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori, fermi o in movimento, se esposti al traffico, devono essere visibili e riconoscibili;
- la segnaletica di sicurezza dei lavori, deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dell'area di occupazione;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 del C.d.S. e relativo regolamento ;
- la presente autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori, a disposizione di eventuali organi di controllo ;
- durante l'occupazione dell'area si dovranno osservare tutte le cautele atte a prevenire ogni pericolo o danno a persone o cose;
- al termine dei luoghi dovranno essere ripristinati come allo stato di fatto;

La presente ordinanza ha valore previo pagamento della tassa TOSAP e TARI se dovuta che dovrà avvenire o essere presentata presso il Comando di P.L. all'atto della consegna.

DISPONE

la consegna della presente ordinanza/autorizzazione alla Sig.ra Cirasole Mara o a persona incaricata.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla emanazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, ex art. 37 D.L.vo 285/1992, entro 60 giorni, al Ministero dell'Infrastrutture.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze di polizia faranno osservare la presente la cui inosservanza sarà sanzionata ai sensi di legge.


La presente autorizzazione è sempre revocabile per inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni in essa contenute, per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di circolazione stradale.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 20 (occupazione della sede stradale) del D.L. 285/92 e delle norme del regolamento di esecuzione, ovvero delle sopra citate prescrizioni, comporta la sanzione da € 159,00= a € 639,00=;

Restano salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possano competere tanto al Comune che ai terzi, per effetto di disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o per altre cause.

Sono salvaguardate tutte le norme previste e punite dal titolo secondo del CDS relative alla tutela e costruzione delle strade, nonché quelle correlate nel regolamento di esecuzione e di attuazione.

Rosate, 10/02/2015



IL COMANDANTE DI P.L.

Luigi Albizzati